



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 266 DEL 18/06/2026

OGGETTO: REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 344 DEL 16/09/2024 E, IN PARTICOLARE, REVOCA DELLE DISPOSIZIONI INTERDITTIVE PER LE SOLE AREE DEMANIALI PROSPICIENTI L'EDIFICIO DI VIA GEROLAMO GASLINI CIVICO 14 COMPOSTE DA TRATTO DI ARENILE E CAMMINAMENTO IN CEMENTO, A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA PARZIALE ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 5 settembre 2024, a seguito di richiesta di intervento della Polizia Locale Reparto Ambiente, personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo congiuntamente a Polizia Locale Reparto Ambiente, Vigili del Fuoco e Città Metropolitana presso lo stabile di Via Gerolamo Gaslini 14 constatando una situazione di avanzato degrado esteso alle strutture della porzione ovest dell'edificio;

- per gli effetti dell'avanzato degrado delle strutture il personale d'Ufficio, in accordo con i VVF, disponeva la chiusura cautelativa di porzione dello stabile localizzato nell'area ovest e, in particolare, di porzioni di u.i.u. Sez. QUA Foglio 6 Mappale 432 Subb. 1 (piano primo sottostrada, inclusa porzione di balconata) e 7 (piano secondo sottostrada), della terrazza di pertinenza del mappale 432 sub. 8 (piano terra, quota strada) nonché delle aree demaniali prospicienti la porzione di edificio composte da camminamento in cemento e da tratto di arenile;

Documento sottoscritto digitalmente

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 344 del 16/09/2026 ad oggetto "Convalida di chiusura con divieto di accesso a porzione di edificio di Via Gerolamo Gaslini Civico 14 e, in particolare, di porzioni di U.I.U. Sez. QUA Foglio 6 Mappale 432 Subb. 1 e 7, terrazza di pertinenza Mappale 432 Sub. 8 e aree demaniali prospicienti";

Rilevato che il tecnico incaricato della messa in sicurezza di Via Gerolamo Gaslini Civico 14 ha certificato, con la Dichiarazione di messa in sicurezza parziale e con la Relazione Tecnica allegata - assunte agli atti con prot. 0294003.E del 11/06/2026 - che risulta completata la prima fase di messa in sicurezza e che dunque "[...] per le aree demaniali prospicienti la porzione di edificio composte da camminamento in cemento e da tratto di arenile si è potuto accertare le condizioni di sicurezza richieste dal vostro ufficio e necessarie per la revoca dello sgombero [...]";

Visto il rapporto prot. 0303533.I del 15/06/2026 attestante l'avvenuto sopralluogo in data 11/06/2026 da parte del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, il quale ha constatato l'esecuzione delle opere dichiarate e, sulla scorta della citata documentazione tecnica prot. 0294003.E del 11/06/2026, ha confermato la revoca parziale delle disposizioni interdittive, di cui all'Ordinanza Sindacale n° 344 del 16/09/2026, per le sole aree demaniali prospicienti l'edificio composte da tratto di arenile e camminamento in cemento;

Dato atto che del provvedimento di revoca parziale delle misure di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0294542.U del 11/06/2026 e che, ai sensi della medesima disposizione, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 11/06/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0294542.U del 11/06/2026:

- la revoca parziale delle disposizioni interdittive di cui all'Ordinanza Sindacale n° 344 del

16/09/2024 per le sole aree demaniali prospicienti l'edificio al civ. 14 di Via Gaslini, composte da tratto di arenile e camminamento in cemento;

- la conferma delle misure interdittive – fino a messa in sicurezza attestata da tecnico abilitato – relativamente a:
- terrazza di pertinenza del mappale 432 sub.8;
- porzione di U.I.U. sez. QUA Foglio 6 mapp. 432, sub. 1;
- porzione di U.I.U. sez. QUA Foglio 6 mapp. 432, sub. 7;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Levante - ed al Municipio 9 Levante, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Demanio e Patrimonio, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

Documento sottoscritto digitalmente